



ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 30 dell'8aprile 2020

Prot. n. 96972/20

del 08/04/2020

Oggetto: Ulteriori misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica finalizzata a garantire l'ottimale allocazione del personale sanitario delle aziende sanitarie delle Regione Abruzzo.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Abruzzo;

VISTO la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. Lgs. 502/1992 e s.m.i.;

VISTO il DPCM 12 gennaio 2017, pubblicato il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale – Supplemento n.15;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i seguenti i provvedimenti relativi all'emergenza coronavirus emanati dal Dipartimento della Protezione Civile;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 febbraio 2020, n. 45;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 febbraio 2020, n. 47;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante: “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”;

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” col quale è stata decisa l'estensione all'intero territorio nazionale dell'area a contenimento rafforzato;

VISTO il decreto legge n.18 del 17 marzo 2020 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamata la Direttiva del PDCM del 24/06/2016 avente ad oggetto *“Individuazione della Centrale Remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale”*;

Richiamato il D.P.G.R. n.8/2017 con il quale è stato nominato il Referente sanitario regionale per le emergenze (RSR);

Preso atto che il Referente sanitario regionale per le emergenze (RSR) ha trasmesso una nota, acquisita al prot. RA n.0093001/20, nella quale richiede interventi urgenti finalizzati ad ottimizzare la gestione del personale al fine di:

- Consentire qualora ricorrono esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza Covid-19, la facoltà di disporre, sentiti i Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. del SSR, assegnazioni temporanee del personale sanitario di quest'ultime presso quelle Aziende sanitarie che presentino maggiori necessità assistenziali in relazione alla gestione di pazienti Covid-19; al suddetto personale va riconosciuta una specifica indennità

- omnicomprensiva forfettaria giornaliera oltre al rimborso spese di viaggio;
- Favorire lo spostamento di personale sanitario tra i le varie sedi della stessa azienda sanitaria, prevedendo una specifica indennità omnicomprensiva forfettaria giornaliera oltre al rimborso spese di viaggio;
- Prevedere la facoltà per le aziende sanitarie regionali di autorizzare prestazioni aggiuntive rispetto a quelle contrattualmente previste, al fine di soddisfare le attività urgenti ed indifferibili connesse alla gestione dell'emergenza;

Rilevato che per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 risulta necessario procedere all'allocazione ottimale del personale complessivamente assegnato al sistema sanitario regionale secondo modalità funzionali e flessibili in grado di sopperire ad eventuali fabbisogni urgenti ed indifferibili, con particolare riferimento alle figure professionali per le quali è oggettiva la difficoltà di reclutamento;

Rilevato altresì che la gestione del personale sanitario impegnato nell'emergenza COVID-19 è di particolare complessità anche in conseguenza dello stato contumaciale di chi ha contratto l'infezione da COVID-19;

Ritenuto di dover procedere a definire gli interventi richiesti dal RSR al fine di salvaguardare la salute pubblica nell'emergenza epidemiologica in corso;

Per le motivazioni riportate in premessa;

ORDINA

ART.1

(Assegnazione di personale sanitario ad altra azienda sanitaria regionale)

1. Il Referente sanitario regionale per le emergenze (RSR), qualora ricorrono esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza Covid-19, ha facoltà di disporre, sentiti i Direttori Generali delle aziende sanitarie del SSR, assegnazioni temporanee del personale sanitario di quest'ultime, in servizio con qualsiasi tipologia contrattuale, presso quelle aziende sanitarie che presentino maggiori necessità assistenziali. Prioritariamente sarà assegnato il personale che ha manifestato la propria disponibilità.
2. Il provvedimento di assegnazione temporanea è adottato dal Referente sanitario regionale per le emergenze (RSR) con il supporto amministrativo del Dipartimento Sanità.
3. Al personale assegnato temporaneamente ad altra azienda sanitaria del SSR spetta un'indennità omnicomprensiva forfettaria giornaliera pari ad euro 50 oltre al rimborso spese di viaggio, fermo restando il trattamento economico, fondamentale ed accessorio, in essere presso l'azienda sanitaria di provenienza. Il suddetto personale può essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio ed in tal caso il rimborso sarà liquidato riconoscendo l'indennità chilometrica parametrata al quinto del prezzo di un litro di benzina verde vigente nel tempo.
4. Gli emolumenti di cui al comma 3 saranno erogati dall'azienda sanitaria di appartenenza del personale sanitario con successivo rimborso da parte dell'azienda sanitaria assegnataria.

ART.2

(Assegnazione di personale sanitario ad altra sede della stessa azienda sanitaria)

1. I Direttori Generali delle aziende sanitarie del SSR, qualora ricorrono esigenze urgenti di tutela della salute pubblica connesse all'emergenza Covid-19, hanno facoltà di disporre l'assegnazione temporanea del personale sanitario in servizio, con qualsiasi tipologia contrattuale, presso altra sede della medesima azienda sanitaria anche oltre i 50 chilometri dalla sede di servizio. Prioritariamente sarà assegnato il personale che ha manifestato la propria disponibilità.
2. Al personale assegnato temporaneamente ad altra sede spetta un'indennità omnicomprensiva forfettaria giornaliera pari ad euro 50 oltre al rimborso spese di viaggio. Il suddetto personale può essere autorizzato all'utilizzo del mezzo proprio ed in tal caso il rimborso sarà liquidato riconoscendo l'indennità chilometrica parametrata al quinto del prezzo di un litro di benzina verde vigente nel tempo.

ART.3

(Prestazioni aggiuntive del personale sanitario)

1. I Direttori Generali delle aziende sanitarie del SSR possono autorizzare, per indifferibili ed oggettive carenze di specifiche figure professionali connesse all'emergenza Covid-19, prestazioni aggiuntive, oltre il normale orario di lavoro, al personale sanitario.
2. Per il personale medico trovano applicazione le tariffe previste dal CCNL, mentre per il personale del comparto la tariffa oraria è pari ad € 30 (oltre oneri a carico dell'Ente).
3. Per le prestazioni aggiuntive è autorizzata la spesa complessiva di € 1.250.000,00 che trova copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario indistinto corrente 2020, che sarà ripartita tra le aziende sanitarie dal Dipartimento Sanità tenendo conto del carico assistenziale connesso all'emergenza epidemiologica Covid-19.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale BURAT e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

Il Direttore del Dipartimento Sanità
dr. Giuseppe Bucciarelli
Firmato digitalmente

L'Assessore alla Sanità
dr.ssa Nicoletta Verì¹
Firmato digitalmente

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio
Firmato digitalmente